

Prot. n.162/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Maggio 2015

Oggetto: **Differimento degli adempimenti contributivi INPS per ferie collettive – Presentazione della richiesta di autorizzazione entro il 31 maggio 2015-**

Entro il 31 maggio 2015 le aziende interessate a richiedere l'autorizzazione al differimento del termine per gli adempimenti contributivi in relazione alla chiusura per ferie collettive dell'anno 2015 devono presentare motivata istanza all'INPS, utilizzando il canale telematico disponibile sul portale www.inps.it –

Si ricorda alle imprese associate che il 31 maggio 2015 scade il termine entro il quale possono essere presentate le domande di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi nei casi di chiusura delle aziende per le ferie collettive dell'anno 2015.

Di seguito si riporta una sintesi dei criteri per la concessione di detta autorizzazione e delle istruzioni applicative fornite dall'INPS.

CONCETTO DI CHIUSURA DELL'AZIENDA PER FERIE COLLETTIVE –

L'autorizzazione al differimento è subordinata alla circostanza che ci si trovi di fronte a vere e proprie ferie collettive, che determinino la chiusura della azienda e la sospensione di ogni attività e, quindi, l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge.

Per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l'azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti e che venga attuato mediante chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio e cantiere, in tutte le sue articolazioni.

Tuttavia il significato così inteso non viene meno qualora durante il periodo feriale si renda necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del rimanente personale non sia in servizio per usufruire delle ferie.

ADEMPIMENTI DIFFERIBILI – Il differimento per ferie collettive è ammesso per gli adempimenti di un solo mese anche nel caso in cui le ferie vengano fruite in un periodo posto a cavallo di due mesi.

In tale ipotesi l'autorizzazione può essere concessa per gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale.

DURATA DEL DIFFERIMENTO – L'ampiezza temporale del differimento non può superare un mese.

Al punto 3. del messaggio n. 25672 del 6 luglio 1998, la Direzione Generale dell'INPS ha precisato che:

- i giorni di differimento concessi vanno sommati alla scadenza prevista in via ordinaria;

- qualora la scadenza differita non coincida con il termine per il versamento degli altri contributi e tributi eventualmente dovuti, il contribuente deve utilizzare un separato Modello F24.

Con messaggio n. 17889 del 6 luglio 2010, la stessa Direzione Generale ha inoltre chiarito che, in caso di differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, la denuncia Uniemens deve essere presentata entro il termine differito. Si ricorda che l'art. 3-quater del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha aggiunto, nell'art. 37 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 11-bis, ai sensi del quale gli adempimenti fiscali ed i versamenti unitari con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In merito alla richiamata norma, la Direzione Generale dell'INPS con messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, ha fra l'altro precisato che per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, decorrono dal termine differito.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Le richieste motivate di autorizzazione al differimento per ferie collettive devono essere inoltrate all'INPS, prima dell'inizio del periodo feriale e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno, anche nel caso in cui la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello estivo.

Oltre tale data vengono considerate in termini, purché presentate prima del suo inizio, esclusivamente le domande relative al periodo feriale, che – per effetto di accordi intervenuti tra le parti sociali successivamente al 31 maggio, opportunamente documentati – dovesse subire spostamenti rispetto al periodo tradizionalmente osservato dalle aziende per il godimento delle ferie.

Inoltre, ai Comitati provinciali dell'Istituto cui compete la decisione delle domande (v. infra), è data la facoltà di autorizzare al differimento di cui trattasi le aziende che, per situazioni particolari, non hanno potuto rispettare il termine del 31 maggio.

Con messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, la Direzione Generale dell'INPS ha comunicato che per l'inoltro delle domande in questione deve essere utilizzato esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale www.inps.it.

COMPETENZA DECISIONALE – ISTANZE DI RIESAME – Le domande di autorizzazione al differimento vengono esaminate e decise dai Comitati provinciali dell'INPS, anche se presentate da aziende che operano nella circoscrizione territoriale di più Sedi provinciali dell'Istituto.

L'autorizzazione vale per il solo anno di rilascio; per ciascuno degli anni successivi la richiesta deve essere ripresentata.

Al Punto 2. della circolare n. 529 R.C.V./90 del 24 aprile 1980, la Direzione Generale dell'INPS ha reso noto che, in caso di reiezione delle domande da parte dei Comitati provinciali, le stesse possono essere oggetto di riesame da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, su istanza delle aziende interessate.

In proposito, si fa presente che l'art. 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso il Consiglio di Amministrazione dell'INPS (comma 7), devolvendo le competenze già svolte da quest'ultimo al Presidente dello stesso Istituto, che le esercita con proprie determinazioni (comma 8).

INTERESSE DI DIFFERIMENTO – Il pagamento differito dei contributi deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine autorizzato; la somma da versare deve essere maggiorata dell'interesse stabilito ai sensi di legge.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, l'interesse di differimento e di dilazione è pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, maggiorato di sei punti percentuali.

Nelle denunce Uniemens gli interessi di differimento devono essere esposti nella "DenunciaAziendale", "AltrePartiteADebito", "CausaleADebito" D100.

MANCATA RISPOSTA DELL'INPS – Le aziende che non ricevano in tempo utile risposta positiva alla domanda di differimento sono comunque tenute ad effettuare gli adempimenti in parola entro il termine di legge (non differito), al fine di evitare l'applicazione del regime sanzionatorio.

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
Il V. PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)